



**COMUNE DI BIENO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n° 7 di data 24 giugno 2005



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stefano Menguzzo

## I N D I C E

- Art. 1 - Ambito delle attività.
- “ 2 – Requisiti soggettivi
- “ 3 - Qualificazione professionale
- “ 4 – Regolamentazione dell’attività
- “ 5 – Luogo di esercizio delle attività
- “ 6 – Requisiti dei locali
- “ 7 – Commissione Comunale
- “ 8 – Domanda di Autorizzazione all’esercizio dell’attività e trasferimento
- “ 9 – Istruttoria per il rilascio
- “ 10 – Esame delle domande, rilascio delle autorizzazioni amministrative ed inizio delle attività
- “ 11 – Diniego dell’autorizzazione
- “ 12 – Sospensione dell’attività e revoca dell’autorizzazione
- “ 13 – Cessazione dell’attività
- “ 14 – Attività integrate
- 15 – Subingresso
- “ 16 – Obbligo dell’esposizione dell’autorizzazione, delle tariffe e degli orari
- “ 17 – Sanzioni
- Disposizioni finali e transitorie
- Art. 18 - Autorizzazioni già concesse

**Art. 1**  
**AMBITO DELLE ATTIVITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di **parrucchiere** ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e l'attività di **estetista** ai sensi della Legge 04 gennaio 1990, n. 1.
2. L'attività di **parrucchiere** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona, sia uomo che donna, relativi al taglio dei capelli, all'acconciatura in genere, colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura del viso, ivi compresi tutti i servizi inerenti e complementari, alla semplice manicure e pedicure esclusivamente estetico. L'attività di **barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna** sono comprese nell'attività di parrucchiere.
3. L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.  
Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura.  
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Per l'esercizio delle suddette attività è necessaria un'autorizzazione comunale.  
Le autorizzazioni comunali sono distinte in :
  1. autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere;
  2. autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista.

**Art. 2**  
**REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di parrucchiere, di estetista, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di un'autorizzazione. In caso di Impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.
3. Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente comma, la qualificazione richiesta dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, per l'esercizio delle attività di parrucchiere , dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda, mentre la qualificazione richiesta dalla L. 04 gennaio 1990, n. 1, per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere posseduta dal titolare, o dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.
4. I parrucchieri possono avvalersi, nell'esercizio della loro attività, direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 04 gennaio 1990, n° 1.

### **Art. 3**

#### **QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

1. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio delle attività di **parrucchiere** le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di **estetista** le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della L. 04 gennaio 1990, n. 1.
3. Il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere, estetista spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, istituita ai sensi della legge provinciale in materia di artigianato.

### **Art. 4**

#### **REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. In tutto il territorio comunale il numero delle attività di parrucchiere ed estetista è regolamentato secondo parametri scaturenti dal rapporto tra numero di abitanti e punti di esercizio, come di seguito indicato:
  - la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune di Bieno al 31 dicembre dell'anno precedente, così come risultante dai registri anagrafici.
  - Il rapporto popolazione/punti di esercizio è fissato in:
    - per l'attività di parrucchiere: 1 esercizio ogni 250 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva;
    - per l'attività di estetista: 1 esercizio ogni 300 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva.

La distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti viene calcolata sulla base del percorso minimo, dall'ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio più vicino avente la medesima tipologia: tale distanza minima è fissata in ml. 70 dall'ingresso sulla pubblica via.
2. Sono escluse dalle norme di programmazione di cui al presente articolo le attività di estetista svolte nell'ambito di esercizi alberghieri, strutture ricettive, comunità, nonché di enti, a condizione che siano rivolte esclusivamente agli ospiti ovvero ai soci ed ai componenti delle comunità stesse e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti alle suddette attività.

### **Art. 5**

#### **LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di parrucchiere e di estetista devono essere svolte presso i locali autorizzati che devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 6.
2. Le disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati presso strutture ricettive, palestre, clubs, circoli privati, case di cura e di riposo, centri fitness e benessere, centri sportivi, studi medici specializzati, ospedali, alberghi, comunità varie, negozi di profumeria e di cosmetici, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita, ovvero ai soli soci.
3. Le attività di estetista all'interno delle strutture ricettive alberghiere dovranno essere svolte con personale qualificato ed in locali dove siano rispettate le normative previste dall'art. 6, dal titolare dell'esercizio ricettivo (gestione unitaria), quale servizio accessorio rispetto a quello alberghiero. Il servizio potrà essere offerto anche a persone non alloggiate purché

siano rispettate le leggi di settore, la normativa fiscale e venga comunque garantito l'utilizzo agli alloggiati. Nel caso di servizio effettuato per utilizzatori esterni non alloggiati dovrà esservi idoneo accesso esterno. Le strutture alberghiere e l'attività di estetista insediate dovranno risultare autorizzate secondo la vigente disciplina in materia igienico-sanitaria, sull'esercizio dell'attività alberghiera e sulla classificazione alberghiera. L'esercizio della attività di estetista dovrà avvenire nel periodo o nei periodi di apertura dell'esercizio ricettivo come riportati nelle relative autorizzazioni secondo la vigente legislazione in materia di attività alberghiera. Le comunicazioni di chiusura temporanea o le autorizzazioni di chiusura temporanea effettuate secondo la vigente disciplina in materia di pubblici esercizi, effettuate dalle attività alberghiere autorizzate all'esercizio della attività di estetista, si intenderanno effettuate anche ai sensi della comunicazione o della autorizzazione alla sospensione della attività di estetista di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

4. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici o di profumeria. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere è vietato esercitare quella di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come dimostrazione dei prodotti di cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quella di parrucchiere anche se svolta come pura dimostrazione.
5. E' vietato lo svolgimento dell'attività di parrucchiere e di estetista in forma ambulante.
6. Solo in casi eccezionali gli esercenti autorizzati o i loro dipendenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti su richiesta degli stessi.

## **Art. 6 REQUISITI DEI LOCALI**

I locali destinati alle attività di parrucchiere e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica alle norme di igiene e sanità pubblica nonché alle norme in materia di barriere architettoniche. In particolare dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alle rispettive Leggi di settore;
- b) avere una superficie minima di 15 metri quadrati, esclusi i servizi igienici ed eventuali ripostigli;
- c) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- d) rispettare i requisiti di altezza e aeroilluminazione previsti dai regolamenti comunali; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di aeroilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
- e) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
- f) essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
- g) dove si usino sostanze volatili, essere dotati di impianto di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali stessi;
- h) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

Inoltre devono essere disponibili:

- o Le attrezzature necessarie per la disinfezione degli strumenti di lavoro, da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante contenente idoneo prodotto germicida;

- Asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati per ogni servizio; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; un distinto contenitore chiuso per la biancheria sporca;
- Cassetta di pronto soccorso, contenente, tra l'altro disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti.

## **Art. 7 COMMISSIONE COMUNALE**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo funge da commissione la Commissione consultiva di cui all'articolo 2 bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per il mandato del Consiglio Comunale. Tale commissione è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, anche in occasione dell'adozione e delle successive modifiche, da parte del Comune, del presente Regolamento.
2. Detta Commissione consultiva è composta:
  - dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
  - da tre rappresentanti della categoria artigianale;
  - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  - da un Agente della Polizia Municipale;
  - da un incaricato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato.
3. In caso di decadenza del Consiglio Comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
4. I suoi componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
5. I rappresentanti della categoria artigiana e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'organizzazione che aveva designato quello sostituito.
6. Nel caso non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Sindaco i rappresentanti delle associazioni di categoria o delle organizzazioni sindacali, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, fermo restando la possibilità della successiva integrazione.
7. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La funzione di segretario della Commissione è svolta da personale del Comune.

**Art. 8**  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E**  
**TRASFERIMENTO**

1. La domanda per l'apertura di un nuovo esercizio, in carta legale, deve essere presentata al Comune e corredata dei dati e della documentazione di seguito indicati:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società i dati personali andranno riferiti al legale rappresentante e dovranno essere inoltre indicati, in riferimento alla Società la ragione e la composizione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
  - c) "Autocertificazione" inerente l'inesistenza di cause ostative "antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";  
In luogo delle informazioni e dell'autocertificazione di cui alle precedenti lettere b) e c) può essere presentato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A., recante la dicitura "antimafia" di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
  - d) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività con l'indicazione della superficie totale dei locali, della superficie adibita direttamente all'esercizio della attività professionale nonché precisazione del numero di addetti o posti di lavoro che si intendono destinare all'esercizio;
  - e) dichiarazione in merito alla disponibilità dei locali e della costituenda azienda;
  - f) una planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata da un tecnico abilitato;
  - g) indicazione della persona avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della attività, se diversa dal richiedente, con la precisazione del rapporto con l'azienda;
  - h) indicazione degli estremi del certificato di agibilità dei locali relativo alla destinazione d'uso richiesta qualora già conseguito o estremi della concessione/autorizzazione edilizia.
2. Analoga domanda di autorizzazione deve essere effettuata per i trasferimenti degli esercizi e la modificazione dei locali, i quali sono soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione.  
La domanda di trasferimento di un esercizio andrà corredata dei dati e della documentazione relativi ai nuovi locali, ai sensi delle lettere d), e), f) e h) del precedente punto 1.  
La domanda di modifica dei locali andrà accompagnata dalle nuove planimetrie dei locali.

**Art. 9**  
**ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetista, o al trasferimento degli esercizi già esistenti è rilasciata dal Comune competente, previa verifica dei requisiti indicati nei successivi commi e dei parametri di cui all'art. 4, sentita la Commissione di cui all'art. 7.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
  - a) possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa artigiana dei requisiti richiesti dalla Legge Provinciale in materia di artigianato; per le altre imprese non soggette a detta Legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio;
  - b) possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 6, con riferimento ai locali ed alle attrezzature;

- c) la qualificazione professionale del titolare o dei Soci della Società nel caso di impresa artigiana; nel caso di altre imprese la qualificazione dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di attività di parrucchiere. Detta persona dovrà accettare l'incarico con apposita dichiarazione e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura salvo comprovati casi di forza maggiore. Per quanto riguarda l'attività di estetista, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dal titolare e/o dai Soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente nell'azienda;
- d) rispetto dei parametri di cui all'art. 4;
- e) rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.
3. L'accertamento dei requisiti di cui sopra sono di competenza:
- della Commissione Provinciale per l'Artigianato nel caso di imprese artigiane per quanto riguarda i punti a) e c);
  - dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa di Assistenza Territoriale (U.O.A.T.) – Servizio Igiene e Sanità Pubblica per quanto riguarda il punto b);
  - dell'Ufficio Comunale competente per i requisiti di cui ai punti d) e e).

#### **Art. 10**

### **ESAME DELLE DOMANDE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ED INIZIO DELLE ATTIVITA'**

- 1 L'Organo o il funzionario responsabile competente, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7, esprime la propria decisione sull'esame della domanda per quanto riguarda i requisiti professionali del richiedente, la superficie minima dei locali anche in funzione degli addetti o posti di lavoro dichiarati nonché sul rispetto delle prescrizioni indicate nell'art. 4 con le attività preesistenti.
- 2 Entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione favorevole di cui al comma 1, il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali. Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a sessanta giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata.
- 3 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere definitivo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Sanitario competente, ad avvenuto arredo dei locali, nonché alla rispondenza alla normativa in materia edilizia, antincendi e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, da verificarsi tramite la presenza del certificato di agibilità dei locali ai sensi della normativa vigente;
- 4 Il richiedente, ad avvenuto completamento dei lavori ed arredamento dei locali, dovrà presentare apposita comunicazione al Comune con richiesta di sopralluogo igienico sanitario;
- 5 Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Su richiesta motivata dell'interessato l'inizio della attività potrà essere prorogato per un massimo di mesi sei. Trascorsi i termini assegnati l'autorizzazione sarà revocata.

#### **Art. 11**

### **DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione consultiva ha esaminato la domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro sessanta giorni dalla notifica.

## **Art. 12 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere preventivamente comunicata al Comune.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Comune previa motivata e documentata richiesta.
3. L'autorizzazione decade qualora l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi, senza che il titolare o il legale rappresentante ne abbia dato comunicazione o sia stato autorizzato ai sensi dei precedenti commi. Vengono fatte salve le cause di forza maggiore idoneamente documentate. La decadenza è dichiarata dal Comune e comunicata al titolare.
4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di novanta giorni, le cause che l'hanno determinata. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'interessato abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di modifiche nell'assetto giuridico dell'impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente.
6. L'autorizzazione è revocata qualora:
  - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi senza giustificato motivo e senza autorizzazione del Comune;
  - b) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività, sospenda una di esse per un periodo superiore a tre mesi: in tal caso la revoca è limitata alla tipologia non esercitata;
  - c) l'impresa venga cancellata dall'Albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

## **Art. 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Entro trenta giorni dalla cessazione della attività è fatto obbligo al titolare o il legale rappresentante di inoltrare apposita denuncia al Comune e di restituire l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine, è da ritenersi decaduta.

## **Art. 14 ATTIVITA' INTEGRATE**

1. Alle imprese di parrucchiere e di estetista che vendano, o comunque cedano, alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuazione dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni legislative in materia di commercio al minuto.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è fatto divieto, nei locali autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ogni altro tipo di vendita, senza ottemperare

alle disposizioni in materia di commercio al minuto.

#### **Art. 15 SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di parrucchiere e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, viene effettuato con **denuncia di inizio di attività** da parte dell'interessato il quale deve risultare in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana si applica quanto previsto dalla legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività venga svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.
3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, da copia autentica del testamento o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di individuazione degli eredi.
4. Dovrà altresì essere autorizzata ogni variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e gli altri addetti qualificati. Nel caso di variazione degli altri soci, sarà sufficiente la semplice comunicazione scritta agli Uffici comunali competenti.

#### **Art. 16 OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI**

1. Nei locali d'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetista devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio, quest'ultimo visibile anche dall'esterno.
2. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere comunicato al Sindaco.
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

#### **Art. 17 SANZIONI**

1. Qualora venga accertata dagli Uffici di cui all'art. 9 del presente Regolamento l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie in esso contenute o dettate da disposizioni di legge, il Comune ordina al titolare di ottemperare alle stesse, assegnandogli un congruo termine. Se entro il termine fissato l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartitegli, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiere e di estetista senza i requisiti professionali di cui al precedente art. 3 è inflitta dal Comune la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 2.582,29 euro con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Viene inoltre ordinata la chiusura dell'esercizio.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di parrucchiera e di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione

amministrativa da 516,46 euro a 1.032,91 euro.

Viene inoltre ordinata l'immediata cessazione dell'attività abusiva.

4. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento vengono applicate le sanzioni amministrative secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 18**

#### **AUTORIZZAZIONI GIA' CONCESSE**

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetista, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità.
2. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.